

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (Prov. GO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il Bilancio di Previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello di competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo redditi di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa:

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

In particolare si ricorda che la IUC è stata abolita dall'art.1 comma 738 della Legge 160 del 27.12.2019, il medesimo articolo prevede che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli da 739 a 783 della medesima legge. Il comma 779 stabilisce che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

L'Amministrazione comunale si riserva di apportare eventuali modifiche alle aliquote entro il termine previsto, nel frattempo nel bilancio di previsione è stato previsto uno stanziamento a titolo di IMU pari alla somma del gettito IMU e TASI relativi all'anno 2019.

La TARI continua ad essere regolata dall'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013. Tuttavia l'art.57-bis del D.L. 124/2019, prevede l'inserimento del comma 683-bis, che fissa al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione della deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020. Tale differimento è giustificato dalla necessità di recepire le nuove metodologie per la redazione del piano finanziario del servizio di nettezza urbana, introdotte con la delibera n.443 del 31 ottobre 2019 dell'Arera, a cui il comma 527 dell'art.1 della Legge n.205/2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.

Pertanto al momento nel Bilancio di Previsione si mantengono inalterati i costi e le entrate già previste nell'esercizio 2019 (come da Piano Finanziario approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con delibera n.6 del 19.02.2019) , in attesa della redazione del nuovo piano finanziario della TARI.

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali si segnalano le seguenti novità:

-la Legge regionale di stabilità 2020, all'articolo 9, comma 5, ha istituito il Fondo unico comunale stanziando le risorse a disposizione dei comuni per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del Fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 18/2015;

- il Fondo unico comunale è costituito da due quote denominate "ordinaria" e "di solidarietà".

Nella quota ordinaria, a partire dal 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni dell'anno 2019:

- quota specifica del Fondo ordinario transitorio comunale;
- quota ordinaria del Fondo ordinario transitorio comunale;
- quota di perequazione del Fondo ordinario transitorio comunale;
- trasferimento per l'esercizio della funzione di polizia amministrativa;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'ex ICI abitazione principale;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativi all'ex ICI edifici di culto;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'imposta insegne.

Nella quota di solidarietà, a partire dal 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni dell'anno 2019:

- trasferimento quale riequilibrio a favore di alcuni comuni montani;
- trasferimento quale riequilibrio a favore dei comuni fino a 3.000 abitanti non beneficiari del riequilibrio di cui sopra;
- trasferimento quale riconoscimento del minor gettito IMU a favore dei comuni e secondo gli importi indicati nella tabella P allegata al citato articolo 9 della LR 24/2019.

Nel Bilancio di Previsione, sono stati indicati gli importi così come comunicati, per le vie brevi, dagli uffici preposti. Per gli anni 2020-2022 sono previsti i seguenti importi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Fondo Unico Comunale:			
- Quota ordinaria	296.639,36	299.018,66	299.018,66
- Quota solidarietà	0,00	0,00	0,00
Fondo ordinario investimenti	10.818,84	10.818,84	10.818,84

Inoltre, i comuni della regione sono chiamati a concorrere sotto il profilo finanziario, quali soggetti del Sistema Integrato, agli obiettivi regionali di finanza pubblica concordati con lo Stato.

Il recupero del "concorso finanziario" è effettuato, secondo le consuete modalità, a valere sulle risorse del fondo unico comunale, e per l'anno 2019 è fissato nell'importo di Euro 16.186,45.

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n.2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo n.118/2011 così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36%, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55%, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Il DDL Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcuni aggiustamenti alla disciplina concernente il Fondo crediti di dubbia esigibilità rendendo più graduale l'impatto di tali crediti sui bilanci di previsione.

Il comma 882 riduce le percentuali delle quote di accantonamento dall'85% al 75% per l'anno 2018, dal 100% all'85% per l'anno 2019, fino ad arrivare al 95% nel 2020 e al 100% nel 2021.

La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta sulle regole concedendo due misure di flessibilità (commi 79 e 80 Legge n. 160/2019). Il primo aiuto premia gli enti in regola con i pagamenti che nel 2020 e 2021 potranno ridurre il Fcde al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo stesso. Ovvero devono essere rispettati i tempi di pagamento delle fatture ricevute nell'anno e deve risultare una riduzione del 10% del debito commerciale residuo al termine dell'anno precedente. La seconda concessione richiede, invece, il parere dell'organo di controllo. Nello specifico, per le entrate oggetto della riforma della

riscossione il fondo potrà essere conteggiato tenendo conto della capacità di riscossione che si prevede di realizzare a fini esercizio, calcolata come rapporto tra gli incassi complessivi e gli accertamenti di competenza. I controllori, prima di dare o meno il via libera, dovranno pertanto verificare le previsioni di cassa attese, dalle quali derivano i nuovi indici di riscossione che abbassano gli accantonamenti iscritti fra le spese.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2017 (solo esercizi già consuntivati). Per questo Ente sono state individuate le seguenti categorie d'entrata:

- TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012;
- TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nell'esercizio 2013;
- TARI (Tassa Rifiuti) introdotta a partire dall'anno 2014
- Rimborso spese per notificazione atti;
- Fitti e locazioni immobili comunali.

Le altre tipologie di entrata risultano regolarmente incassate nell'anno di competenza o al massimo nell'esercizio successivo e non vengono quindi prese in considerazione.

L'Ente ha, inoltre, optato per la modalità di calcolo A (media semplice) e lo stanziamento in spesa del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" nel bilancio 2020-2022 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pertanto determinato in: € 13.035,04 per l'anno 2020 (pari al 95%), € 13.723,90 per l'anno 2020 ed € 13.725,05 per l'anno 2021 (pari al 100%).

Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza previsto dal comma 1 dell'art.166 del Tuel non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% del totale delle spese correnti (Titolo I) e solo per gli enti che utilizzano entrate vincolate per spese correnti o fanno ricorso all'anticipazione di tesoreria il limite minimo del fondo sale allo 0,45%. Nel Bilancio di Previsione è stato iscritto un fondo pari a:

€ 3.754,20 pari al 0,64% delle spese correnti per l'anno 2020

€ 2.782,08 pari al 0,51% delle spese correnti per l'anno 2021

€ 2.430,93 pari al 0,44% delle spese correnti per l'anno 2022

Oltre al Fondo di Riserva classico è previsto anche per il 2020, il nuovo fondo che si va a sommare al precedente ovvero il "Fondo di Riserva di Cassa" quest'ultimo deve essere calcolato sulla base degli stanziamenti di cassa. L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2-quater dell'art.166 del Tuel, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato) mentre non è previsto un tetto massimo.

Il fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di € 3.000,00 non inferiore allo 0,2 % delle spese di cassa finali.

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La normativa estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del Bilancio è stato quantificato in entrata un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 31.987,96 destinato al finanziamento delle spese correnti ed un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 397.708,70 destinato al finanziamento delle spese in conto capitale, eventuali ulteriori variazioni saranno apportate in fase di riaccertamento ordinario.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente riguardano spese finanziate da contributi con specifica destinazione, incarichi a studi legali esterni e la quota relativa alla premialità del salario accessorio soggetta ad apposita successiva valutazione.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato riguardano opere o incarichi per i quali è stato aggiornato il cronoprogramma, dando atto che l'obbligazione giuridica verrà perfezionata nel 2020.

Verificato, inoltre, che il punto 5.4.9 della lettera c) del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 consente di creare il fondo pluriennale per l'intero quadro economico dell'opera (interamente finanziato) nel momento dell'avvio formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (progettazione definitiva/esecutiva), a condizione che sia rispettato il cronoprogramma delle attività progettuali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. Gli accantonamenti saranno eventualmente determinati in sede di approvazione del conto consuntivo 2019.

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020

Il risultato di amministrazione, presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Si riporta di seguito il prospetto della composizione del presunto avanzo di amministrazione anno 2019:

€ 73.905,76 parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 1.206,00 parte accantonata per Indennità fine mandato Sindaco
€ 96.000,00 parte vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti
€ 2.800,00 parte vincolata per vincoli attribuiti dall'ente
€ 170.123,50 parte destinata agli investimenti
€ 302.406,55 parte disponibile

Attualmente nel Bilancio di Previsione 2020 non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Tuttavia questa amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo dell'avanzo di amministrazione definitivo in corso d'anno, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2019, in virtù della mutata situazione normativa che a seguito della cancellazione dei vincoli del pareggio di bilancio libera l'applicazione dell'avanzo sempre nel rispetto del principio contabile sotto indicato.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *“può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote

vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2020-2022 sono previste spese in conto capitale, così come segue:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 20201	ANNO 2022
Spese in conto capitale	272.416,74	185.818,84	135.818,84

Le spese previste nel dettaglio:

anno 2020

- € 170.000,00 Lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 2^a lotto;
- € 50.000,00 Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica nelle Località di Mernico e Scriò;
- € 16.597,90 Lavori di messa in sicurezza della viabilità pedonale del borgo di Dolegna del Collio – 1^a lotto;
- € 10.818,84 Lavori di ripristino manto stradale su diversi tratti e adeguamento segnaletica;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2021

- € 140.000,00 Lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 3^a lotto;
- € 10.000,00 Lavori di messa in sicurezza della viabilità pedonale del borgo di Dolegna del Collio – 2^a lotto;
- € 10.818,84 Lavori di ripristino manto stradale su diversi tratti e adeguamento segnaletica;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2022

- € 100.000,00 Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Borgo San Leonardo in Loc. Scriò;
- € 10.818,84 Lavori di ripristino manto stradale su diversi tratti e adeguamento segnaletica;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Concessioni cimiteriali			
Contributi da altre A.P.	247.416,74	160.818,84	110.818,84
Proventi permessi di costruire e assimilati			
Alienazione beni immobili			
Alienazione titoli e azioni			
Fondo rotazione progettazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	272.416,74	185.818,84	135.818,84

I contributi da altre P.A. sono i seguenti:

anno 2020

- € 170.000,00 contributo della Regione per i lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 1^ lotto;
- € 50.000,00 contributo in base al Decreto de 14.01.2020 del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno recante "Attribuzione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2020";
- € 11.597,90 attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento di barriere architettoniche per l'anno 2020 – art.30, comma 14-ter del D.L. 34/2019;
- € 5.000,00 contributo regionale per la realizzazione della viabilità pedonale del borgo di Dolegna del Collio 1^ lotto;
- € 10.818,84 contributo regionale ordinario per investimenti;
- € 25.000,00 fondo rotazione progettazioni

anno 2021

- € 140.000,00 contributo dalla Regione per i lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 2^ lotto;
- € 10.000,00 contributo regionale per la realizzazione della viabilità pedonale del borgo di Dolegna del Collio 2^ lotto;
- € 10.818,84 contributo regionale ordinario per investimenti;
- € 25.000,00 fondo rotazione progettazioni

anno 2022

- € 100.000,00 contributo della Regione per la realizzazione parcheggio a servizio del Borgo San Leonardo
- € 10.818,84 contributo regionale ordinario per investimenti;
- € 25.000,00 fondo rotazione progettazioni

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Come risulta dalla deliberazione consiliare n.49 del 19.12.2019 relativa a "Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2018" il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

NOME SOCIETA'	N. AZIONI	PERCENTUALE della quota di partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRIS spa il liquidazione		0,56	In data 30.04.2019 è stato approvato il bilancio finale al 31.12.2018 e il Piano di riparto di liquidazione
IRISACQUA srl		0,55	Servizio di interesse generale : Gestione del Ciclo Idrico
ISA Isontina ambiente		0,56	Servizio di interesse generale : Igiene ambientale
APT spa Azienda provinciale dei trasporti -	14 e 24 (a seguito del piano di riparto di IRIS SPA)	0,14 e 0,24 (a seguito del piano di riparto di IRIS SPA)	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale
SAF Autoservizi FVG spa	425	0,001	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale